

## **ALUNNI E VIOLENZA, VANDALISMO, BULLISMO: PUÒ LA RESPONSABILITÀ PER *CULPA IN EDUCANDO* DEI GENITORI LENIRE LA *CULPA IN VIGILANDO* DELLA SCUOLA?**

**Laura Paolucci**

*(Pubblicato nell'area "Focus" sulla piattaforma FOR dedicata ai dirigenti scolastici)*

### **La questione**

Il frequente ricorrere di episodi di violenza fra i giovani, adolescenti e talvolta bambini (si pensi a quella forma di violenza reiterata, spesso di gruppo, che va sotto il nome di bullismo), coinvolge le scuole sia sul terreno della funzione educativa ad essa attribuita sia, in modo giuridicamente più pregnante, sul terreno dell'obbligo di sorveglianza sui minori nel tempo in cui questi sono ad essa affidati. Capita sempre più di frequente che i genitori della "vittima" di simili attacchi intentino causa alla scuola per chiedere il risarcimento del danno (di natura fisica e psicologica) subito dal figlio durante l'attività scolastica, asserendo che tali danni siano imputabili ad inadeguata attività di vigilanza da parte del personale scolastico.

Come può la scuola difendersi da simili denunce? E, prima ancora, sono certamente assimilabili dal punto di vista giuridico, pure guardando dall'unitario punto di vista dell'obbligo di sorveglianza sui minori, il cadere saltando la cavallina o dal quadro svedese e le azioni di violenza e prevaricazione poste in essere dagli alunni a danno di compagni? La presenza di una "volontà cattiva" (dolo, secondo la terminologia giuspenalistica) presente in alcune condotte (e non in altre) del minore può risultare imputabile esclusivamente alla scuola per non avere vigilato gli alunni nel momento di svolgimento dell'azione?

Vediamo cosa dicono le norme giuridiche.

### **Le norme giuridiche di riferimento**

L'obbligo di sorveglianza sui minori grava sul "precettore" nel tempo in cui il minore gli è affidato, subentrando in tal modo all'analogo obbligo gravante in generale sui genitori (art. 2048 cc). In sostanza, l'obbligo di sorveglianza del "precettore" è alternativo a quello del genitore. I genitori hanno però anche il dovere di educare i figli: il dovere di educare i figli grava sui genitori (artt. 30, primo comma, Cost. e 147 c.c.). La funzione educativa della scuola ha un ruolo assolutamente residuale, di tipo strumentale alla funzione di istruzione prioritariamente ad essa spettante (Cass. SS.UU. ord. 2656/2008) e sostanzialmente limitato all'attribuzione ad essa di un potere disciplinare sugli alunni (D.P.R. 249/1998). L'obbligo di educazione è immanente alla relazione genitore-figlio minorenni e sopravvive all'affidamento a terzi del minore: in sostanza, l'obbligo di educazione non è alternativo, ma concorrente con quello di vigilanza.

L'art. 2048 c.c. trae le conseguenze, sul piano risarcitorio, della violazione di tali obblighi, imponendo al genitore di risarcire il danno cagionato a terzi dal comportamento illecito dei figli minorenni allorché tale danno sia imputabile a *culpa in vigilando* ovvero a *culpa in educando*.

Analogo dovere risarcitorio è posto in capo al "precettore" allorché sia ravvisabile una sua *culpa in vigilando*.

### **Le regole processuali**

Si tratta di doveri "forti" nell'ordinamento: così forti che, sul piano processuale, nel giudizio risarcitorio, la colpa si presume. La norma tende cioè a privilegiare la tutela del danneggiato (nel caso, l'alunno che ha subito il danno e per esso, se minorenne, i suoi genitori) facilitando ad esso la strada probatoria; il soggetto tenuto alla vigilanza (il "precettore" e per esso l'amministrazione scolastica) è liberato dalla responsabilità solo se riesca a provare di "non avere potuto impedire il fatto", cioè di avere adottato quelle azioni che secondo le circostanze contingenti apparivano idonee ad evitare il danno.

La giurisprudenza è rigorosa in tal senso: afferma la Corte di Cassazione (fra le altre, n. 9542/2009; n. 24997/2008; n. 2272/2005) che, assolto da parte del danneggiato l'onere di provare il fatto illecito, cioè il concreto accadimento di un fatto dannoso durante l'attività scolastica (Cass. n. 4233/2009), l'amministrazione scolastica deve fornire non solo la dimostrazione di non essere stata in grado di spiegare, attraverso il suo personale, un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma anche la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale.

In particolare l'amministrazione scolastica non è liberata da responsabilità adducendo la mera natura repentina del movimento dell'alunno che ha provocato l'evento lesivo ma è necessario dimostrare l'avvenuta adozione di misure preventive necessarie a consentire sia la libertà dei movimenti degli allievi, sia l'ordinato svolgimento della lezione.

Diventano così rilevanti le specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo di verifica del fatto: ad es. se due alunni vengono alle mani nel corridoio della scuola durante l'intervallo, la prova liberatoria potrà considerarsi raggiunta non solo affermando e fornendo la prova in giudizio (per testi) della presenza del docente sul luogo (ad es. aula/corridoio), ma anche affermando e provando ogni circostanza che possa consentire di affermare che il docente fosse nella posizione ottimale da assumere per una più corretta vigilanza (Cass. n. 2657/2003).

## **I fatti illeciti del minore**

I casi ora richiamati ci danno la misura dei limiti dell'obbligo di sorveglianza. Domandiamoci però se la scuola debba rispondere sempre e comunque per i danni riferibili a "fatti illeciti" commessi da minori durante l'attività scolastica.

Non tutti i fatti illeciti del minore appaiono astrattamente riferibili solo all'obbligo di vigilanza. Vi sono fatti che, per loro natura, appaiono avere radici più lontane e profonde dal momento del loro accadimento. L'uso da parte del minore di violenza, soprattutto se reiterata, condotte che attestano l'incapacità o la difficoltà del minore di distinguere il bene dal male rappresentano molto di più che il risultato di una semplice distrazione del docente in classe.

Percosse, violenza fisica o psicologica a compagni, scerno a compagni più svantaggiati o "diversi", danneggiamento di beni, uso illecito e abuso dei video-cellulari, ecc. appaiono differenti ontologicamente dalla violazione di una regola di gioco in una partita di calcetto o dalla gomitata involontaria durante un esercizio ginnico....Simili fatti possono farsi risalire certamente ad un'omissione di vigilanza del personale scolastico (*hic et nunc*), ma possono farsi altresì risalire (congiuntamente o alternativamente, a seconda dei casi) all'omissione di un efficace educazione.

In tal caso alla responsabilità della scuola per *culpa in vigilando* si affianca (fino eventualmente a sostituirla integralmente) la responsabilità dei genitori per *culpa in educando*.

## **Genitori e dovere di educazione**

La giurisprudenza è rigorosa (anche) in ordine a tale dovere genitoriale: per sottrarsi alla presunzione di responsabilità posta a loro carico dall'art. 2048 c.c. per i fatti illeciti commessi dal minore, i genitori debbono dimostrare di averlo adeguatamente educato ai sensi dell'art. 147 c.c.; per fornire tale prova, non è sufficiente dimostrare di avere genericamente impartito una educazione purchessia al minore, ovvero di averlo avviato al lavoro, ma è necessario dimostrare in modo rigoroso di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione, potendosi desumere la violazione di tale dovere dalla gravità del fatto illecito commesso dal minore ove sia tale da rendere evidente di per sé la sua incapacità di percepire il disvalore della propria azione (fra le tantissime, Cass. n. 9556/2009 in un caso in cui un minore aveva causato un sinistro stradale a bordo di un ciclomotore, condotto senza casco e trasportando un passeggero anch'esso privo di casco; Cass. n. 9509/2007 in un caso in cui durante un allenamento tennistico, un minore aveva sferrato un colpo al viso di un compagno di gioco con la racchetta da tennis).

### **A ciascuno la sua colpa**

La giurisprudenza conferma poi l'astratta possibilità del concorso di colpa tra i genitori ed i "precettori": se un minore commette un fatto illecito mentre è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo (ad es. affidando il minore alla scuola), la responsabilità risarcitoria del genitore non viene meno per questo solo fatto. Persiste infatti la presunzione di *culpa in educando*, che costituisce l'altro fondamento dell' art. 2048 c.c.. Così è stato ritenuto imputabile a *culpa in educando* dei genitori piuttosto che a *culpa in vigilando* dell'insegnante il danno cagionato da un alunno ad un compagno per avergli violentemente tirato in un occhio una gomma da cancellare creandogli gravi lesioni (Cass. n. 12501/2000); parallelamente è stato ritenuto imputabile a *culpa in educando* dei genitori e concorrentemente a *culpa in vigilando* della scuola il danno provocato da un minore che, uscito da scuola durante l'orario di lezione senza che la scuola fosse riuscita a provare in giudizio che ciò era vietato e che vi fosse un controllo alle uscite per garantire il rispetto del divieto, aveva investito un passante guidando il ciclomotore di un compagno senza avere il "patentino" (Cass. n. 11984/1998).

Seguendo questa linea di ragionamento, nelle azioni intentate contro l'amministrazione scolastica per episodi di violenza o molestia posti in essere da alunni a scuola (quale che sia il possibile rilievo penale dei comportamenti ed a prescindere dall'eventuale intervento del Tribunale dei minorenni), l'amministrazione potrà nel giudizio civile affermare la concorrente o esclusiva responsabilità dei genitori dell'alunno autore delle condotte contestate chiamando in causa gli stessi (ove già non presenti per volontà del danneggiato) per *culpa in educando*. Spetterà ovviamente all'Avvocatura dello Stato, quale difensore dell'amministrazione, valutare l'opportunità di tale azione e la sua "intensità" (affermando ad es. la responsabilità esclusiva o concorrente dei genitori, anche agli effetti degli artt. 1227 e 2055 c.c.)